

Guida pratica sulle principali fasi della procedura espropriativa per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

CAP.7: Occupazione temporanea o d'urgenza.

• DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA.

Il decreto di occupazione d'urgenza¹ è disciplinato dalle seguenti disposizioni di legge: art.71 L.2359/1865, art.20 L.865/71, art.106 D.P.R. 616/77, art.3 L.1/78. Esso consente l'immissione in possesso, e quindi l'utilizzazione del bene per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, senza attendere il completamento della procedura espropriativa.

Ai fini della procedura espropriativa, ha validità, non prorogabile, di **5 anni**. Inoltre, qualora l'occupazione non venga effettuata entro **3 mesi** dall'emanazione del decreto di occupazione d'urgenza, quest'ultimo perde efficacia.

- ▶ Il decreto deve essere:
 - notificato alle ditte proprietarie degli immobili nelle forme previste per gli atti processuali civili;
 - affisso all'**Albo pretorio** del Comune per **20 giorni**;
 - comunicato alla Regione Veneto.

• INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE.

La determinazione dell'indennità di occupazione, da parte della Commissione Provinciale, può seguire due distinti criteri normativi. È fissata:

— per le **aree agricole e non classificabili come edificabili** in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione—> in misura pari "*per ciascun anno di occupazione ad 1/12 dell'indennità dovuta calcolata a norma dell'art.16 della stessa legge*"(art.20, 3° comma L.865/71);

— per le **aree edificabili** in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione

con il criterio dell'interesse legale sulla somma corrispondente al valore venale, mediato con il reddito dominicale rivalutato decennale, decurtato del 40% (art.5bis L.8 agosto 1992 n.359).

▶ Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d'Appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro **30 giorni** dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili (art.20, comma 4, L.865/71)².

¹ Cfr. *infra*, allegato n.8.

² "È illegittimo l'art. 20, 4° comma, l. 22 ottobre 1971, n.865, nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla corte d'appello contro la

▶ Il periodo da considerare per il calcolo dell'indennità in esame decorre dalla data di immissione in possesso e termina con la data del decreto di espropriazione definitiva.

-
- ▶ Contro il decreto d'occupazione d'urgenza e contro il decreto di espropriazione può essere proposto **ricorso**:
- al **Tribunale Amministrativo Regionale** per il Veneto, entro **60 giorni** dalla notifica o dalla comunicazione del decreto, ai sensi dell'art.21 L.6 dicembre 1971 n.1034;
 - al **Presidente della Repubblica**, con ricorso straordinario, entro **120 giorni** dalla notifica e dalla comunicazione del decreto, ai sensi dell'art.8 D.P.R. 1199/1971.

Si ricorda che il ricorso straordinario è alternativo rispetto a quello giurisdizionale.

determinazione dell'indennità di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia il comune, con decorrenza del termine per l'opposizione dal giorno in cui sia pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione di detta indennità da parte della commissione prevista dall'art. 16 della legge citata"(Corte cost., 27 luglio 1992, n.365, in "Foro it.", 1992, I, 3210).